SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 novembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 1997, n. **385.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti sugli atti della regione e delle province autonome . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 1997.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Rieti colpito dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 ottobre 1997.

Integrazione all'ordinanza n. 2556 del 16 aprile 1997 concernente il termine per il completamento degli interventi già avviati ritenuti necessari al superamento dell'emergenza ancora in atto nella laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 2698) Pag. 4

ORDINANZA 29 ottobre 1997.

Integrazione all'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997 concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici verificatisi nella seconda metà del mese di giugno nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Varese della regione Lombardia. (Ordinanza n. 2699) . . . . Pag. 5

ORDINANZA 29 ottobre 1997.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'evento sismico del giorno 21 marzo 1997 che ha colpito i comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena. (Ordinanza n. 2705) . . . . Pag. 6

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 1° settembre 1997.

Ammissione agli interventi, previsti dalla legge n. 22/1997, di aziende impegnate nel progetto «EU 1063 HPPC - SEA». Pag. 8

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Voce» a r.l., in Reggio Calabria . . . Pag. 10

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Popoli Fratelli» a r.l., in Reggio Calabria . . . Pag. 10

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Poseidon 90» a r.l., in Reggio Calabria . . . Pag. 11

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Allevamenti» a r.l., in Polistena . . . Pag. 11

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Sud Tirreno» a r.l., in Villa S. Giovanni . . . Pag. 11

DECRETO 23 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Castagno» a r.l., in Mesagne . . . Pag. 12

DECRETO 27 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Mughetto» a r.l., in Latina . . . Pag. 12

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 18 settembre 1997.

Modificazioni agli allegati 1*B* e 3 della legge n. 748/1984 in materia di fertilizzanti . . . Pag. 13

Ministero del tesoro

DECRETO 20 ottobre 1997.

Corso legale delle monete bimetalliche da L. 1.000. Pag. 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Modena

DECRETO RETTORALE 19 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 5 novembre 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . Pag. 32

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1997 recante: «Approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni estere». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 24 ottobre 1997) . . . Pag. 32

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 1997, n. 385.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti sugli atti della regione e delle province autonome.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, primo comma, del sopra menzionato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti reso nell'adunanza del 26 febbraio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *1.* Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione e delle province autonome si esercita esclusivamente sui regolamenti di cui agli articoli 44, punto 1), e 54, punti 1) e 2), dello statuto, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.».

2. È abrogato l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 1988, n. 178.

— Il comma primo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente: «Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco».

Note all'art. 1:

— L'art. 7 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, era il seguente:

«Art. 7. — In relazione al secondo comma dell'art. 19 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, sono sottoposti al controllo successivo tutti i titoli di spesa emessi dalla regione o dalle province di Trento e di Bolzano in esecuzione di provvedimenti assoggettati al controllo preventivo.

Sono altresì sottoposti al controllo successivo i titoli di spesa con contemporanea assunzione dell'impegno, di importo non superiore ai limiti previsti dall'art. 18 del precitato testo unico e successive modificazioni.

Gli atti soggetti al controllo successivo sono trasmessi alla competente sezione entro tre mesi dalla data di emanazione».

— Il punto 1) dell'art. 44 dello statuto di autonomia, di cui in premessa, è il seguente: «La giunta regionale è l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio regionale».

— I punti 1) e 2) dell'art. 54 dello statuto di autonomia, di cui in premessa, sono i seguenti: «Alla giunta provinciale spetta:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province».

— L'art. 9 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, era il seguente:

«Art. 9. — I rendiconti delle aperture di credito disposte a favore di funzionari delegati, compresi quelli delle amministrazioni dello Stato aventi sede nelle province di Trento e di Bolzano, sono inviati, a cura delle amministrazioni interessate, alla sezione della Corte dei conti di Trento, o rispettivamente di Bolzano, per la dichiarazione di regolarità, con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dalle leggi vigenti.

La dichiarazione di regolarità sui rendiconti ammessi al visto dai consiglieri o dalla sezione è apposta dai primi referendari o referendari preposti agli uffici».

97G0416

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 1997.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Rieti colpito dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nel corso della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 si è verificata una migrazione nel tempo delle zone epicentrali;

Considerato che tale migrazione epicentrale ha provocato gravi danni alle infrastrutture, ai beni pubblici e privati ed ai beni del patrimonio culturale ubicati nel territorio della provincia di Rieti;

Considerato, altresì, che la natura dell'evento e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari e urgenti;

Ritenuta l'esigenza di fronteggiare tale situazione di emergenza determinandone la durata e l'estensione territoriale;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile nella riunione del 31 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 30 giugno 1999, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Rieti colpito dall'evento calamitoso di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

97A8831

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 ottobre 1997.

Integrazione all'ordinanza n. 2556 del 16 aprile 1997 concernente il termine per il completamento degli interventi già avviati ritenuti necessari al superamento dell'emergenza ancora in atto nella laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 2698).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Vista l'ordinanza n. 2318/FPC in data 23 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 24 aprile 1993 e successive modifiche e integrazioni, concernente interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di pericolo e a evitare maggiori danni derivanti dal grave inquinamento della laguna di Orbetello;

Vista l'ordinanza n. 2556 in data 16 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 28 aprile 1997, concernente modifi-

cazioni e integrazioni all'ordinanza 2459 del 13 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1996;

Vista la nota n. 292/4 in data 19 giugno 1997, con la quale il dott. Adalberto Minucci, commissario delegato, ha chiesto la concessione delle deroghe al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente n. 23309 in data 8 ottobre 1997;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

All'art. 3 dell'ordinanza n. 2556 in data 16 aprile 1997 è aggiunto il seguente comma:

«*3.* Il commissario Minucci per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 1, è autorizzato ad adottare provvedimenti anche in deroga all'art. 6 lettera *m)*, e all'art. 28 primo periodo e comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A8832

ORDINANZA 29 ottobre 1997.

Integrazione all'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997 concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici verificatisi nella seconda metà del mese di giugno nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Varese della regione Lombardia. (Ordinanza n. 2699).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1997 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Varese della regione Lombardia;

Vista l'ordinanza n. 2622 in data 4 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici verificatisi nella seconda metà del mese di giugno nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Varese della regione Lombardia;

Vista la nota della regione Lombardia n. 31 del 23 settembre 1997, con la quale si chiede di incrementare lo stanziamento di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997 in quanto la somma di 2,5 miliardi è risultata insufficiente alle prefetture interessate per far fronte agli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi nonché quelli per la rimozione di situazioni di pericolo imminente;

Ritenuto di dover aderire a quanto richiesto dalla regione Lombardia;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

La somma di lire 2,5 miliardi assegnate ai prefetti di Sondrio, Como, Lecco, Bergamo, Brescia e Varese, ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997, per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi e per quelli urgenti necessari per la rimozione di situazioni di pericolo imminente, compresi quelli disposti dagli enti locali, nonché per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato, è incrementata di 3,100 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico dei capitoli 2010, 2021, 2036, 2038, 2040, 2057, 2059 - rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A8833

ORDINANZA 29 ottobre 1997.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'evento sismico del giorno 21 marzo 1997 che ha colpito i comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena. (Ordinanza n. 2705).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato professor Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena colpiti dall'evento sismico del 21 marzo 1997;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di una serie di misure finalizzate al soddisfacimento delle esigenze della popolazione ed a salvaguardare la stessa dal rischio di ulteriori gravi danni che possano derivare da eventuali cedimenti delle infrastrutture pubbliche e private;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Sentita la regione Toscana;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Toscana, nominato commissario delegato, provvede, per i comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena gravemente danneggiati dall'evento sismico del giorno 21 marzo 1997 agli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, eliminando situazioni di pericolo esistenti e a rimuovere gli ostacoli per la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni.

2. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato si avvale degli uffici competenti della regione e degli enti locali.

3. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico può nominare un vice-commissario. Per la predisposizione del piano di cui al successivo art. 2, il commissario si avvale di un comitato dallo stesso presieduto e composto dal prefetto, dal presidente della provincia, dai sindaci dei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio e dal presidente del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 5. Le spese per la partecipazione alle riunioni del comitato gravano sui bilanci degli enti di appartenenza dei componenti.

4. Per la rilevazione e la valutazione del danno e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi necessari al recupero con miglioramento sismico degli edifici pubblici e privati, compresi quelli di carattere monumentale, il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico-scientifico presieduto dal presidente del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del C.N.R. (G.N.D.T.) o da un suo delegato e composto da due tecnici designati dalla regione Toscana e da quattro tecnici designati, uno per ciascuno, dal G.N.D.T, dal servizio sismico nazionale, dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali e dal provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, sulla base del censimento dei danni e della valutazione economica preventiva della loro entità, nonché sulla base degli accertamenti direttamente effettuati dal comitato tecnico-scientifico, nonché delle prescrizioni tecniche dallo stesso adottate, predispone — entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — un piano per gli interventi di emergenza e di prima sistemazione di immobili di fruizione pubblica danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1997. Nel piano sono, altresì individuati gli enti attuatori dei singoli interventi e, previa ulteriore verifica, le occorrenze finanziarie necessarie per ciascun intervento prioritario nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 3, comma 1.

Possono essere ricompresi nel piano e attuati con le procedure di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi di emergenza finanziati a carico del bilancio regionale o degli enti locali.

2. Il piano deve tener conto anche degli interventi di somma urgenza, di pronto intervento e d'emergenza già attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti.

3. Il piano comprende le verifiche effettuate sulle agibilità degli edifici ed il rilevamento analitico dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di ripristino e di miglioramento sismico.

4. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

5. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano può essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.

Art. 3.

1. Gli interventi di cui all'art. 2 sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la loro realizzazione è assegnato al commissario delegato un finanziamento di lire 1 miliardo per l'anno 1997 posto a carico del capitolo 7603 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Su tale finanziamento gravano anche le spese di cui all'art. 1, comma 4, nel limite massimo di lire 100 milioni.

2. Gli interventi relativi agli immobili di interesse storico, artistico e culturale, con priorità per gli edifici di culto, sono disposti a cura e a carico del Ministero per i beni culturali e ambientali avvalendosi della deroga di cui all'art. 11 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

Art. 4.

1. Il commissario delegato e gli enti attuatori, per la redazione dei progetti degli interventi ricompresi nella presente ordinanza, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 6.

2. Per l'approvazione dei progetti il commissario indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17, comma *2-bis,* della legge 15 maggio 1997, n. 127, le cui disposizioni si applicano anche ai casi di cui all'art. 17, comma 3, della stessa legge 15 maggio 1997, n. 127 e, ove necessario in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto in esame affinché una volta che lo stesso sia approvato i lavori possano essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati il parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile. Il parere può essere espresso positivamente anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti.

L'approvazione del progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.

3. Le approvazioni, i pareri, i visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari per effetto di provvedimenti di legge e normative successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro dieci giorni dalla richiesta e qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

Art. 5.

1. Le opere di cui al piano indicato all'art. 2, comma 1, possono essere affidate a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque.

2. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

Art. 6.

1. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui all'art. 2, comma 1, è autorizzata la deroga alle sottoelencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8, 9, 10 ultimo comma, 27, 28 (termini e procedure), 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

Art. 7.

1. Ai proprietari di unità immobiliari abitate, colpite dall'evento sismico del 21 marzo 1997, sgomberate e dichiarate inagibili a seguito di ordinanze sindacali, è concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire 30 milioni per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita ed agevolarne il rientro nelle abitazioni. A tal fine è assegnata la somma di lire 1,5 miliardi al commissario delegato. L'onere grava sulle disponibilità di cui al capitolo 7602 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le eventuali somme che si rendessero disponibili dopo gli interventi di cui all'art. 7 per finanziare gli interventi di cui all'art. 2.

Art. 9.

1. Il commissario delegato, con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 10.

1. Le norme e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano in quanto compatibili anche agli interventi d'emergenza conseguenti all'evento sismico del 21 marzo 1997 finanziati allo stesso titolo con fondi propri della regione Toscana degli Enti locali e dal Ministero dei beni culturali e ambientali.

Art. 11.

1. Per le somme a carico dei bilancio dello Stato il commissario delegato è tenuto ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 12.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza; pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A8834

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 1° settembre 1997.

Ammissione agli interventi, previsti dalla legge n. 22/1997, di aziende impegnate nel progetto «EU 1063 HPPC - SEA».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione industriale del 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983), 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), 9 luglio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1987) e 28 dicembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Visto il decreto legislativo n. 490 dell'8 agosto 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, e in particolare l'art. 2, comma 5;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1994, n. 109;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997);

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Bilancio dello Stato 1997);

Vista la legge n. 104 del 7 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1995) di conversione dell'art. 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32;

Vista la deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'Iniziativa Eureka;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana, per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi della legge n. 22/1987;

Viste le relazioni trasmesse dall'Istituto mobiliare italiano, relative ai progetti di ricerca di cooperazione internazionale presentati dalle aziende, nonché le proposte della commissione tecnico-consultiva formulate nella riunione del 23 luglio 1997;

Viste le disponibilità del F.S.R.A. per l'anno 1997 di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1997, n. 513, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1997, registro 1, foglio 140;

Considerato che non sussistono le motivazioni per la riduzione della percentuale di intervento introdotta con direttiva del 22 ottobre 1993 in quanto le disponibilità finanziarie risultano adeguate;

Considerato che le attività di ricerca discendono da progetti di cooperazione approvati nelle competenti sedi internazionali e devono essere sviluppate nel rispetto di programmi temporalmente concordati con i partner degli altri paesi;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione del 23 luglio 1997 esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490, così come modificato all'art. 15 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende, impegnate nel progetto «EU 1063 HPPC - SEA», sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

SYNTAX PROCESSING S.P.A. - Arnad (Aosta) (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1063 HPPC - SEA High Performance Parallel computing - Software Engineering and Applications» (pratica IMI n. 60311).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 14.253,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a L. 28.507 milioni.

Durata della ricerca: 5 anni con inizio 1° ottobre 1994.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto CRS4 - Società consortile a responsabilità limitata - Cagliari, prat. 60315 e Nomos Sistema S.p.a. - Milano, prat. 60314.

NOMOS SISTEMA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1063 HPPC - SEA High Performance Parallel computing - Software Engineering and Applications» (pratica IMI n. 60314).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 1.833,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a L. 3.667 milioni.

Durata della ricerca: 5 anni con inizio 1° ottobre 1994.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto CRS4 - Società consortile a responsabilità limitata - Cagliari, prat. 60315 e Syntax Processing S.p.a. - Arnad (Aosta), prat. 60311.

CRS4 - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA - Cagliari (classificata piccola/media impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1063 HPPC - SEA High Performance Parallel computing - Software Engineering and Applications» (pratica IMI n. 60315).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 2.140,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a L. 4.281 milioni.

Durata della ricerca: 5 anni con inizio 1° ottobre 1994.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto Nomos Sistema S.p.a. - Milano, prat. 60314 e Syntax Processing S.p.a. - Arnad (Aosta), prat. 60311.

Art. 2.

Le operazioni di seguito indicate sono così aggiornate o modificate:

Impresa finanziata: SGS - THOMSON MICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano).

Progetto: EU 127/T1E - Tecnologie CMOS per memorie - terza fase, prat. 59327.

Costo ammesso: L. 91.140 (91.010/zone non eleggibili e 130/zone eleggibili).

Delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: 3 novembre 1995.

Importo concesso: L. 45.570 milioni in forma di contributo nella spesa.

È approvata la richiesta della impresa finanziata di suddividere il progetto EU 127/T1E, già ammesso al finanziamento con delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1995, nei seguenti distinti progetti e secondo le misure di intervento e modalità di esecuzione per ciascuno indicate:

Progetto 1: EU 127/T1E/1 - Tecnologie CMOS per memorie: sviluppo processo per 4 Mbit Flash Single Voltage (5V), (prat. 59327).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 13.135 milioni, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi pari a L. 26.270 milioni (26.140/zone non eleggibili e 130/zone eleggibili).

Durata del progetto: 2 anni con inizio dal 1° luglio 1994.

Progetto 2: EU 127/T1E/2 - Tecnologie CMOS per memorie: sviluppo processo per 16 Mbit Eprom Dual & Low Voltage (3V/12V) (prat. 63611).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 14.675 milioni in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi pari a L. 29.350 milioni (zone non eleggibili).

Durata del progetto: 2 anni e 11 mesi con inizio dal 1° agosto 1994.

Progetto 3: EU 127/T1E/3 - Tecnologie CMOS per memorie: sviluppo processo per 8 Mbit Flash Single & Low Voltage (3V), (prat. 63612).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 17.760 milioni in misura comunque non superiore al 50% del costo ammesso pari a L. 35.520 milioni (zone non eleggibili).

Durata del progetto: 3 anni con inizio dal 1° gennaio 1995.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1997

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 172

97A8792

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Voce» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Voce» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio A. Zagami in data 28 ottobre 1991, rep. n. 11275, reg. soc. n. 242/91, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8769

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Popoli Fratelli» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Popoli Fratelli» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio G. Gangemi in data 23 maggio 1989, rep. 67825, reg. soc. n. 181/89, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8770

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Poseidon 90» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Poseidon 90» a r.l., con sede in Reggio Calabria costituita per rogito notaio F. Poggio in data 21 settembre 1990, rep. 62417, reg. soc. n. 159/91, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8771

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Allevamenti» a r.l., in Polistena.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Coop. Allevamenti» a r.l., con sede in Polistena costituita per rogito notaio B.M. Garofoli in data 13 dicembre 1972, rep. 777, reg. soc. n. 275, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8772

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Sud Tirreno» a r.l., in Villa S. Giovanni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Sud Tirreno» a r.l., con sede in Villa S. Giovanni, costituita per rogito notaio O. Carillio in data 23 luglio 1985, rep. 5276, reg. soc. n. 285/85, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8773

DECRETO 23 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Castagno» a r.l., in Mesagne.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Il Castagno» a r.l., con sede in Mesagne, costituita per rogito dott. Roberto Nicoletta in data 30 luglio 1973, rep. n. 43604, reg. soc, 1151, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 679/127879.

Brindisi, 23 ottobre 1997

Il direttore: MARZO

97A8835

DECRETO 27 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Mughetto» a r.l., in Latina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Mughetto» a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito notaio Falessi Alvaro in data 16 ottobre 1979, rep. n. 1307, reg. soc. 6121; B.U.S.C.: 1751/171071, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400 - art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59 - art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Latina, 27 ottobre 1997

Il direttore: D'INCERTOPADRE

97A8836

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 18 settembre 1997.

Modificazioni agli allegati *1B* e 3 della legge n. 748/1984 in materia di fertilizzanti.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO, DELL'AMBIENTE E DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462, concernente la disciplina delle attività di recupero dei rifiuti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 1996, che modifica i succitati articoli 8 e 9;

Vista la legge 11 novembre 1996, n. 575, relativa alla sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1996;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'«Attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1993;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1994 e 15 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 1996, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopracitata legge n. 748/84;

Vista la direttiva n. 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993, che adegua al processo tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L185 del 28 luglio 1993;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Sentito il parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, nominata da ultimo con decreto ministeriale 9 marzo 1994, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/84, così come modificato dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 161/93;

Sentito il parere della commissione UE a norma della direttiva n. 83/189/CEE, concernente la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche e integrazioni agli allegati alla legge n. 748/84 anche per adeguare l'allegato *1B* alla citata direttiva n. 93/69/CEE;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati *1B* e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», modificati ed integrati con i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, 5 novembre 1987, n. 484, 26 settembre 1989, 27 settembre 1991, 11 gennaio 1993, 15 gennaio 1996, e con il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti prodotti e commercializzati in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Roma, 18 settembre 1997

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro della sanità
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 294

ALLEGATO 1/*B*

CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI

2. – CONCIMI MINERALI SEMPLICI

2.1. – *Concimi azotati solidi*

– All'elenco dei concimi azotati solidi vengono aggiunti i seguenti prodotti:

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione *e componenti essenziali.*	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (*percentuale di peso*). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. *Altri criteri.*
1	2	3	4	5	6
1 bis	Nitrato di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente, come componente essenziale, nitrato di magnesio esaidrato.	10% N. Azoto valutato come azoto nitrico. 14% MgO. Magnesio valutato come ossido di magnesio solubile in acqua.	Quando è commercializzato sotto forma di cristalli, può essere aggiunta la menzione «in forma cristallizzata».	Azoto nitrico. Ossido di magnesio solubile nell'acqua.
7 bis	Concime azotato contenente urea-formaldeide	Prodotto contenente urea-formaldeide (metilenurea) e un concime azotato semplice [esclusi i prodotti 2), e 4) di cui al presente capitolo 2.1], ottenuto per via chimica.	18% N valutato come azoto totale. Almeno 3% di azoto sotto forma ammoniacale e/o nitrica e/o ureica. Almeno 1/3 di questo azoto proviene dalla urea-formaldeide. L'azoto dell'urea-formaldeide deve contenere almeno 3/5 di azoto solubile in acqua calda. Tenore massimo in biureto: (N ureico + N urea-formaldeide) x 0,026.		Azoto totale. Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1%: – azoto nitrico – azoto ammoniacale – azoto ureico. Azoto dell'urea-formaldeide. Azoto dell'urea-formaldeide solubile in acqua fredda. Azoto dell'urea-formaldeide solubile in acqua calda.
8 bis	Concime azotato contenente crotonilidendiurea	Prodotto contenente crotonilidendiurea e un concime azotato semplice [esclusi i prodotti 2) e 4) di cui al presente capitolo 2.1], ottenuto per via chimica.	18% N valutato come azoto totale. Almeno 3% di azoto sotto forma ammoniacale e/o nitrica e/o ureica. Almeno 1/3 di questo azoto proviene dalla crotonilidendiurea. Tenore massimo in biureto: (N ureico + N crotonilidendiurea) x 0,026.		Azoto totale. Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1%: – azoto nitrico – azoto ammoniacale – azoto ureico. Azoto della crotonilidendiurea.

Segue: 2.1. - Concimi azotati solidi

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
9 bis	Concime azotato contenente isobutilidendiurea	Prodotto contenente isobutilidendiurea e un concime azotato semplice [esclusi i prodotti 2) e 4) di cui al presente capitolo 2.1], ottenuto per via chimica.	18% N valutato come azoto totale. Almeno 3% di azoto sotto forma ammoniacale e/o nitrica e/o ureica. Almeno 1/3 di questo azoto proviene dalla isobutilidendiurea. Tenore massimo in biureto: (N ureico + N isobutilidendiurea) x 0,026.		Azoto totale. Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1%: - azoto nitrico - azoto ammoniacale - azoto ureico. Azoto della isobutilidendiurea.
15	Solfonitrato d'ammonio con inibitore della nitrificazione (diciandiammide)	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente solfonitrato d'ammonio e diciandiammide.	24% N. Azoto valutato come azoto totale. Tenore minimo in azoto nitrico: 3%. Tenore minimo in azoto della diciandiammide: 1,5%.		Azoto totale. Azoto nitrico. Azoto ammoniacale. Azoto della diciandiammide. (Informazione tecnica) (*)

(*) Il responsabile dell'immissione sul mercato deve fornire un'informazione tecnica il più completa possibile con ogni imballaggio o con i documenti di accompagnamento, se si tratta di una fornitura alla rinfusa. Queste informazioni in particolare devono permettere all'utente di determinare i periodi di utilizzo e le dosi di applicazione secondo i tipi di coltura ai quali tale fertilizzante è destinato.

- Alla colonna 6 corrispondente al concime n. 14 - Urea con diciandiammide (DCD) è abrogato il seguente paragrafo:

«Il prodotto non può essere utilizzato nella preparazione di concimi composti ed organo-minerali.»

- I concimi n. 7, 8, 9, 13 sono sostituiti dai seguenti:

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
7.	Urea-formaldeide	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide formica e contenente essenzialmente molecole di urea formaldeide. Composto polimerico.	36% N. Azoto valutato come azoto totale. Almeno 3/5 del tenore dichiarato in azoto totale deve essere solubile in acqua calda. Almeno 31% di azoto della urea formaldeide. Al massimo 5% di azoto ureico.		Azoto totale. Azoto ureico purchè raggiunga l'1% in peso. Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda. Azoto dell'urea solubile in acqua calda.

Segue: 2.1. – Concimi azotati solidi

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
8.	*Crotonilidendiurea*	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide crotonica. Composto monomerico.	28% N. *Azoto valutato come azoto* totale. *Almeno* 25% N *della* crotonilidendiurea. Al *massimo* 3% *di* azoto ureico.		Azoto totale. Azoto ureico purchè raggiunga l'1% in peso. Azoto della crotonilidendiurea.
9.	Isobutilidendiurea	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide *isobutirrica.* Composto monomerico.	28% N. Azoto valutato come azoto totale. Almeno 25% N della isobutilidendiurea. Al massimo 3% di azoto ureico.		Azoto totale. Azoto ureico purchè raggiunga l'1% in peso. Azoto della isobutilidendiurea.
13.	Solfato ammonico con inibitore della nitrificazione (diciandiammide)	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente solfato d'ammonio e diciandiammide.	20% N. Azoto valutato come azoto totale. Tenore minimo in azoto ammoniacale: 18%. Tenore minimo in azoto della diciandiammide: 1,5%.		Azoto totale. Azoto ammoniacale. Azoto della diciandiammide. *(Informazione tecnica)* (*)

(*) Il responsabile dell'immissione sul mercato deve fornire un'informazione tecnica il più completa possibile con ogni imballaggio o con i documenti di accompagnamento, se si tratta di una fornitura alla rinfusa. *Queste informazioni* in particolare devono permettere all'utente di determinare i periodi di utilizzo e le dosi di applicazione secondo i tipi di coltura ai quali tale fertilizzante è destinato.

2.2 - *Concimi azotati fluidi*

All'elenco dei concimi azotati fluidi viene aggiunto il concime n. 7 di seguito riportato

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
7.	Soluzione di nitrato di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica e per soluzione in acqua contenente nitrato di magnesio.	6% N. Azoto valutato come azoto nitrico. 9% MgO. Magnesio valutato come ossido di magnesio solubile in acqua. pH minimo: 4.		Azoto nitrico. Ossido di magnesio solubile nell'acqua.	

3 - CONCIMI MINERALI COMPOSTI

3 1 - *Concimi NPK*

All elenco dei concimi minerali composti NPK viene aggiunto il seguente prodotto

Denominazione del tipo.	Modo di preparazione.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso).		Forme solubili e solubilità nonchè titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.			Indicazioni per l'identificazione del concime. Altri requisiti.			Altre indicazioni e note
		Totale.	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti.	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime NPK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide.	Prodotto ottenuto per via chimica senza incorporazione di materie organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide.	20% (N + P_2O_5 + K_2O).	5% N. Almeno 1/4 della concentrazione dichiarata di azoto totale deve provenire dalla forma d'azoto (5) o (6) o (7). Almeno 3/5 della concentrazione dichiarata di azoto (7) devono essere solubili in acqua calda. 5% P_2O_5. 5% K_2O.	(1) Azoto totale. (2) Azoto nitrico. (3) Azoto ammoniacale. (4) Azoto ureico. (5) Azoto della crotonilidendiurea. (6) Azoto della isobutilidendiurea. (7) Azoto dell'urea-formaldeide. (8) Azoto dell'urea-formaldeide solubile in acqua calda. (9) Azoto dell'urea-formaldeide solubile in acqua fredda.	(1) P_2O_5 solubile in acqua. (2) P_2O_5 solubile nel citrato d'ammonio neutro. (3) P_2O_5 solubile nel citrato d'ammonio neutro e nell'acqua.	K_2O solubile in acqua.	(1) Azoto totale. (2) Se una delle forme d'azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso, deve essere dichiarata. (3) Una delle forme d'azoto da (5) a (7). La forma d'azoto (7) deve essere dichiarata sotto forma d'azoto (8) e (9).	Questo concime NPK esente da scorie di Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale deve essere dichiarato relativamente alle solubilità (1), (2) o (3): - nel caso in cui la P_2O_5 solubile in acqua non raggiunga il 2%, si dichiarerà unicamente la solubilità (2); - nel caso in cui la P_2O_5 solubile in acqua raggiunga il 2%, si dichiarerà la solubilità (3) con l'indicazione obbligatoria della concentrazione di P_2O_5 solubile in acqua [solubilità (1)]. La concentrazione di P_2O_5 solubile unicamente negli acidi minerali non deve superare il 2%. Il campione da prelevare per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.	(1) Ossido di potassio solubile in acqua. (2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» è legata ad una concentrazione massima del 2% di Cl. (3) E' permesso dichiarare la concentrazione di cloro.	

32 - *Concimi NP*

All'elenco dei concimi minerali composti NP viene aggiunto il seguente prodotto

Denominazione del tipo.	Modo di preparazione.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso).		Forme solubili e solubilità nonchè titolo in elementi fertilizzanti, da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.			Indicazioni per l'identificazione del concime. Altri requisiti.			Altre indicazioni e note
		Totale.	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti.	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime NP contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide.	Prodotto ottenuto per via chimica senza incorporazione di materie organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide.	18% ($N + P_2O_5$).	5% N. Almeno 1/4 della concentrazione dichiarata di azoto totale deve provenire dalla forma d'azoto (5) o (6) o (7). Almeno 3/5 della concentrazione dichiarata di azoto (7) devono essere solubili in acqua calda. 5% P_2O_5.	(1) Azoto totale. (2) Azoto nitrico. (3) Azoto ammoniacale. (4) Azoto ureico. (5) Azoto della crotonilidendiurea. (6) Azoto della isobutilidendiurea. (7) Azoto dell'urea-formaldeide. (8) Azoto dell'urea-formaldeide solubile in acqua calda. (9) Azoto dell'urea-formaldeide solubile in acqua fredda.	(1) P_2O_5 solubile in acqua. (2) P_2O_5 solubile nel citrato d'ammonio neutro. (3) P_2O_5 solubile nel citrato d'ammonio neutro e in acqua.		(1) Azoto totale. (2) Se una delle forme d'azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso, deve essere dichiarata. (3) Una delle forme d'azoto da (5) a (7). La forma d'azoto (7) deve essere dichiarata sotto forma d'azoto (8) e (9).	Questo concime NP esente da scorie di Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale deve essere dichiarato relativamente alle solubilità (1), (2) o (3): - nel caso in cui la P_2O_5 solubile in acqua non raggiunga il 2%, si dichiarerà unicamente la solubilità (2); - nel caso in cui la P_2O_5 solubile in acqua raggiunga il 2%, si dichiarerà la solubilità (3) con l'indicazione obbligatoria della concentrazione di P_2O_5 solubile in acqua [solubilità (1)]. La concentrazione di P_2O_5 solubile unicamente negli acidi minerali non deve superare il 2%. Il campione da prelevare per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.		

33 - *Concimi NK*

All elenco dei concimi minerali composti NK viene aggiunto il seguente prodotto

Denominazione del tipo.	Modo di preparazione.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso).		Forme solubili e solubilità nonchè titolo in elementi fertilizzanti, da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.			Indicazioni per l'identificazione del concime. Altri requisiti.			Altre indicazioni e note
		Totale.	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti.	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime NK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide.	Prodotto ottenuto per via chimica senza incorporazione di materie organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide.	18% (N + K_2O).	5% N. Almeno 1/4 della concentrazione dichiarata di azoto totale deve provenire dalla forma d'azoto (5) o (6) o (7). Almeno 3/5 della concentrazione dichiarata di azoto (7) devono essere solubili in acqua calda. 5% K_2O.	(1) Azoto totale. (2) Azoto nitrico. (3) Azoto ammoniacale. (4) Azoto ureico. (5) Azoto della crotonilidendiurea. (6) Azoto della isobutilidendiurea. (7) Azoto dell'urea-formaldeide. (8) Azoto dell'urea-formaldeide solubile in acqua calda. (9) Azoto dell'urea-formaldeide solubile in acqua fredda.		K_2O solubile in acqua.	(1) Azoto totale. (2) Se una delle forme d'azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso, deve essere dichiarata. (3) Una delle forme d'azoto da (5) a (7). La forma d'azoto (7) deve essere dichiarata sotto forma d'azoto (8) e (9).		(1) Ossido di potassio solubile in acqua. (2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» è legata ad una concentrazione massima del 2% di Cl. (3) E' permesso dichiarare la concentrazione di cloro.	

7. – CONCIMI A BASE DI CALCIO, MAGNESIO O ZOLFO

All'elenco dei concimi a base di elementi secondari (calcio, magnesio e zolfo), si aggiunge il seguente prodotto:

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
5.1	Soluzione di solfato di magnesio	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua del solfato di magnesio di origine industriale.	5% MgO. 10% SO_3. Magnesio e zolfo valutati come ossido di magnesio e anidride solforica solubili in acqua.	Possono essere aggiunte le denominazioni commerciali usuali.	Ossido di magnesio solubile nell'acqua. Facoltativamente: anidride solforica solubile in acqua.

8. – CONCIMI A BASE DI MICROELEMENTI (OLIGOELEMENTI)

8.1. – *Concimi a base di un solo microelemento*

– All'elenco dei concimi a base di un solo microelemento, il concime 1e «Concime borato in soluzione o in sospensione» è sostituito dai seguenti:

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in microelementi fertilizzanti (percentuale di peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Microelementi il cui titolo deve essere dichiarato. Solubilità. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
1e	Concime borato in soluzione	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 1a e/o 1b e/o 1d.	2% B solubile in acqua.	La denominazione deve includere i nomi dei composti presenti.	Boro (B) solubile in acqua.
1f	Concime borato in sospensione	Prodotto ottenuto per sospensione in acqua dei tipi 1a e/o 1b e/o 1d.	2% B solubile in acqua.	La denominazione deve includere i nomi dei composti presenti.	Boro (B) solubile in acqua.

ALLEGATO 3

TOLLERANZE

(Punto 3. Relativo alle tolleranze applicabili ai concimi nazionali)

3.1. – *Concimi semplici*

– Nell'elenco riportato al punto 3.1.1. – *Concimi azotati (solidi e fluidi)* – sono aggiunti i seguenti prodotti e corrispondenti tolleranze:

« – Nitrato di magnesio 0,4

– Concimi azotati contenenti urea–formaldeide crotonilidendiurea e isobutilidendiurea di cui ai n. 7 bis, 8 bis e 9 bis 0,5

– Solfonitrato d'ammonio con inibitore della nitrificazione (diciandiammide) 0,8

– Soluzione di nitrato di magnesio .... 0,4 »

– La voce "*Formurea* .... *0,5*" viene sostituita dalla seguente:

« – Urea–formaldeide .... 0,5 »

97A8849

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 ottobre 1997.

Corso legale delle monete bimetalliche da L. 1.000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 1997, n. 96, che autorizza la coniazione e l'emissione delle monete metalliche da L. 1.000;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 25 agosto 1997, concernente le caratteristiche tecniche e artistiche delle monete metalliche da L. 1.000;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le monete suddette avranno corso legale;

Decreta:

Le monete bimetalliche da L. 1.000 aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1997, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 10 novembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A8476

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 19 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del giorno 30 giugno 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996) relativi agli ordinamenti del corso di laurea in farmacia (tabella XXVII) e del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (tabella XXVII-*bis*);

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 16 aprile 1997;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale del giorno 15 maggio 1997;

Vista la delibera del senato accademico del 10 settembre 1997 con la quale sono stati accolti i rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

gli articoli dal n. 109 al n. 121 sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con spostamento della numerazione degli articoli successivi:

FACOLTÀ DI FARMACIA

Art. 109.

1. La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

I titoli di ammissione ai corsi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

CORSO DI LAUREA IN FARMACIA

Art. 110.

1. Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali necessarie per operare nelle farmacie, nonché per concorrere ad attività di informazione ed educazione sanitaria.

Art. 111.

1. La durata del corso di laurea in farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale (art. 2 comma 3 della direttiva CEE 85/432).

2. Il quinto anno deve avere non più di due insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi al lavoro di tesi e al tirocinio professionale.

3. Il consiglio della struttura didattica competente può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

4. L'impegno complessivo è di almeno milleottocento ore di attività didattica assistita corripondenti a ventidue annualità.

5. I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 6.

6. L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite di corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma ogni corso di insegnamento monodisciplinare o integrato ha durata complessiva di settanta ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per attività didattiche si intendono le lezioni e le esercitazioni teoriche e le dimostrazioni pratiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di centoventi ore complessive. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione d'esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

7. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

8. Parte sia dell'attività pratica dei corsi di insegnamento che dell'attività di tesi potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso o del docente guida, rispettivamente, previa stipula di apposite convenzioni.

9. Per l'accertamento del profitto il consiglio della struttura didattica può accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra venti e ventidue.

10. Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia.

11. Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 112.

1. La facoltà, nel recepire nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 6, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 5.

Art. 113.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento e in conformità al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal comma secondo dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 6 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

c) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/91, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati tra parentesi:
biologia animale e vegetale (E02A; E08X; E13X):
fisica (B01B);
chimica generale ed inorganica (C03X);
chimica organica (C05X);
chimica analitica (C01A);
chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);
biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);
anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);
microbiologia (E12X; F05X);
farmacologia e farmacoterapia (E07X);
tecnologia farmaceutica (C08X);
tossicologia (E07X);
farmacognosia (E07X; E08X);
legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 114.

Articolazione del corso di laurea: aree didattiche, settori scientifico-disciplinari, annualità, obiettivi didattico-formativi.

Area 1 - *Fisica matematica.* Annualità 2.

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle discipline presenti nel corso di laurea;

acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dei dati.

Settori scientifico-disciplinari	Insegnamenti
A02A Analisi matematica	Istituzioni di matematiche Matematica
A02B Probabilità e statistica matematiche	Istituzioni di matematiche Matematica Statistica matematica
A04A Analisi numerica	Istituzione di matematiche Matematica
B01B Fisica	Esercitazioni di fisica sperimentale Fisica Fisica sperimentale Laboratorio di fisica
K05A Sistemi per l'elaborazione dell'informazione	Fondamenti di informatica Informatica medica
K05B Informatica	Fondamenti di informatica Informatica generale Laboratorio di informatica
S01B Statistica per la ricerca sperimentale	Statistica Statistica applicata alle scienze biomediche

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, recepita nel decreto legislativo n. 258/91, viene attivato l'insegnamento di fisica (settore scientifico-disciplinare B01B).

Area 2 - *Chimica.* Annualità 3.

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali;

fornire i principi basilari della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici;

fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea.

Settori scientifico-disciplinari	Insegnamenti
C01A Chimica analitica	Chemiometria Chimica analitica Chimica analitica strumentale Laboratorio di chimica Laboratorio di chimica analitica Laboratorio di chimica analitica strumentale
C03X Chimica generale ed inorganica	Chimica generale ed inorganica Chimica inorganica Laboratorio di chimica Laboratorio di chimica generale ed inorganica Laboratorio di chimica inorganica
C05X Chimica organica	Chimica dei composti eterociclici Chimica delle sostanze organiche naturali Chimica organica Chimica organica applicata Laboratorio di chimica organica Stereochimica

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, recepita nel decreto legislativo n. 258/91, vengono attivati gli insegnamenti di chimica analitica (settore scientifico-disciplinare C01A), di chimica generale ed inorganica (settore scientifico-disciplinare C03X) e di chimica organica (settore scientifico-disciplinare C05X).

In ottemperanza al decreto 30 giugno 1995 *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996 sono obbligatorie almeno una annualità nel settore C03X, almeno una annualità nel settore C05X e almeno 0,5 annualità nel settore C01A.

Area 3 - *Biologica.* Annualità 4.

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire le nozioni fondamentali dell'anatomia umana e della terminologia medica;

fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi vegetali ed animali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le nozioni relative alle piante ad attività medicinale;

fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari	Insegnamenti
E02A Zoologia	Biologia animale Biologia della riproduzione Entomologia Protozoologia Zoologia Zoologia generale Zoologia sistematica
E05A Biochimica	Biochimica Biochimica applicata Biochimica cellulare Chimica biologica Enzimologia Metodologie biochimiche
E07X Farmacologia	Farmacognosia Metodologie farmacologiche e farmacognostiche Saggi farmacologici e farmacognostici
E08X Biologia farmaceutica	Biologia vegetale Botanica farmaceutica Botanica farmaceutica applicata Farmacognosia Saggi e dosaggi farmacognostici
E09A Anatomia umana	Anatomia applicata Anatomia topografica Anatomia umana Istologia ed Anatomia
E13X Biologia applicata	Biologia animale Biologia applicata Biologia cellulare Biologia generale Biologia e genetica

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, recepita nel decreto legislativo n. 258/91, vengono attivati gli insegnamenti di biologia vegetale (settore scientifico-disciplinare E08X), di biologia animale (settore scientifico-disciplinare E02A o E13X), di anatomia umana (settore scientifico-disciplinare E09A), di biochimica (settore scientifico-disciplinare E05A), di biochimica applicata (settore scientifico-disciplinare E05A) e di farmacognosia (settore scientifico-disciplinare E07X o E08X).

Area 4 - *Fisiopatologica.* Annualità 3.

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica;

fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica;

fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene.

Settori scientifico-disciplinari	Insegnamenti
E04A Fisiologia generale	Elettrofisiologia Fisiologia cellulare Fisiologia generale Fisiologia molecolare Laboratorio di tecniche fisiologiche Neurofisiologia

Settori scientifico-disciplinari	Insegnamenti
E12X Microbiologia generale	Microbiologia generale
F04A Patologia generale	Fisiopatologia Patologia generale Patologia genetica Patologia molecolare
F05X Microbiologia e microbiologia clinica	Batteriologia Microbiologia Virologia
F22A Igiene	Educazione sanitaria Igiene Igiene ambientale

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, recepita nel decreto legislativo n. 258/91, vengono attivati gli insegnamenti di fisiologia generale (settore scientifico-disciplinare E04A), di microbiologia (settore scientifico-disciplinare E12X o F05X) e di patologia generale (settore scientifico-disciplinare F04A).

Area 5 - *Farmaceutico-tecnologico.* Annualità 5.

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire una adeguata conoscenza della chimica farmaceutica riguardante la sintesi, le proprietà, i meccanismi d'azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura attività;

fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento e il dosaggio dei farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee;

fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazioni dei preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica, nonché le norme legislative e deontologiche inerenti all'esercizio della attività professionale.

Settori scientifico-disciplinari	Insegnamenti
C07X Chimica farmaceutica	Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico-disciplinare. Supp. ord. *G.U.* 8-8-94 - serie generale - n. 184
C08X Farmaceutico tecnologico-applicativo	Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico-disciplinare. Supp. ord. *G.U.* 8-8-94 - serie generale - n. 184

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, recepita nel decreto legislativo n. 258/91, vengono attivati gli insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica (settore scientifico-disciplinare C07X), di analisi dei medicinali (settore scientifico-disciplinare C07X), e di tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutica (settore scientifico-disciplinare C08X).

In ottemperanza al decreto 30 giugno 1995 *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996 sono obbligatorie quattro annualità nel settore C07X di cui due con esercitazioni individuali di laboratorio e una annualità nel settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 6 - *Farmacologia.* Annualità 2.

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicità.

Settori scientifico-disciplinari	Insegnamenti
E07X Farmacologia	Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico-disciplinare. Supp. ord. *G.U.* 8-8-94 - serie generale - n. 184

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, recepita nel decreto legislativo n. 258/91, vengono attivati gli insegnameti di farmacologia e farmacoterapia (settore scientifico-disciplinare E07X) e di tossicologia (settore scientifico-disciplinare E07X)

Aree specifiche di sede. Annualità 3.

Le tre annualità, eventualmente divisibili in moduli, da attivare obbligatoriamente saranno costituite da tre corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati la cui denominazione sarà desunta tra le discipline afferenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari.

Settori scientifico-disciplinari	Insegnamenti
C07X Chimica farmaceutica	Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico-disciplinare. Supp. ord. *G.U.* 8-8-94 - serie generale - n. 184
C08X Farmaceutico tecnologico-applicativo	Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico-disciplinare. Supp. ord. *G.U.* 8-8-94 - serie generale - n. 184
E07X Farmacologia	Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico-disciplinare. Supp. ord. *G.U.* 8-8-94 - serie generale - n. 184

e tra quelle afferenti ai settori scientifico-disciplinari riportati nella successiva tabella.

Settori scientifico disciplinari	Insegnamenti
C09X Chimica bromatologica	Analisi chimica degli alimenti Chimica bromatologica Chimica degli alimenti Dietofarmacia Prodotti dietetici
E08X Biologie farmaceutiche	Biotecnologie delle piante officinali Botanica farmaceutica applicata Fitochimica Fitofarmacia Flora medicinale regionale Saggi e dosaggi farmacognostici
E04A Fisiologia generale	Fisiologia della nutrizione

Essi rispondono a specifiche competenze della sede, del mercato del lavoro e delle richieste della professionalità.

Norme transitorie

1. Quando la facoltà si sarà adeguata al suddetto ordinamento didattico (Tabella XXVII), gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà inoltre provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione.

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 115.

1. Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire le competenze per le altre funzioni professionali dei laureati del settore farmaceutico, come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria. Il tirocinio pratico professionale, di cui all'art. 2 comma 3 della direttiva CEE 85/432, ha durata di sei mesi e può avere luogo presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale.

Art. 116.

1. La durata del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF) è fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale.

2. Il consiglio della struttura didattica competente può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

4. L'impegno complessivo è di almeno duemiladuecento ore di attività didattica assistita corrispondenti a ventotto annualità.

5. I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 11.

6. L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento monodisciplinare o integrato ha durata di settanta ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per attività didattiche si intendono le lezioni e le esercitazioni teoriche e le dimostrazioni pratiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di centoventi ore complessive. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più due moduli didattici coordinati, impartiti anche da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione d'esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

7. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

8. Parte dell'attività pratica sia dei corsi di insegnamento che dell'attività di tesi potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso o del docente guida, rispettivamente, previa stipula di apposite convenzioni.

9. Per l'accertamento del profitto il consiglio della struttura didattica può accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra ventisei e ventotto.

10. Lo studente dovrà superare inoltre un esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dall'indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

11. Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 117.

1. La facoltà, nel recepire nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 11, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 10.

Art. 118.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal comma secondo dell'art. 11 della legge 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari

indicati nell'art. 11 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) attiva gli indirizzi;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

d) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati tra parentesi:

biologia animale e vegetale (E02A; E08X; E13X):
fisica (B01B);
chimica generale ed inorganica (C03X);
chimica organica (C05X);
chimica analitica (C01A);
chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicali (C07X);
biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B):
anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);
microbiologia (E12X; F05X);
farmacologia e farmacoterapia (E07X);
tecnologia farmaceutica (C08X);
tossicologia (E07X);
farmacognosia (E07X; E08X)
legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 119.

Articolazione del corso di laurea: aree didattiche, settori scientifico-disciplinari, discipline, annualità, obiettivi didattico-formativi.

Quadriennio di base.

Area 1 - *Fisico-matematica.* Annualità 2.

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire le conoscenze di matematica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea;

fornire le nozioni principali della fisica classica compresi la termodinamica e l'elettromagnetismo.

Settori scientifico-disciplinari	Insegnamenti
A01B Algebra	Istituzione di matematiche Matematica
A01C Geometria	Istituzione di matematiche Matematica
A02A Analisi matematica	Istituzione di matematiche Matematica
A02B Probabilità e statistica matematica	Istituzione di matematiche Matematica Metodi matematici e statistici Statistica matematica
A03X Fisica matematica	Istituzione di matematiche Matematica
B01B Fisica	Esercitazioni di fisica sperimentale Fisica Fisica sperimentale Laboratorio di fisica

Nei vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, viene attivato l'insegnamento di fisica (settore scientifico-disciplinare B01B).

Area 2 - *Chimica.* Annualità 6.

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire un'approfondita conoscenza di tutti i concetti fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale ed inorganica, necessari per affrontare le varie discipline professionali;

fornire i principi basilari della chimica organica, nonché i meccanismi di reazione dei composti organici, il chimismo dei gruppi funzionali organici, i composti ciclici, la stereochimica e le famiglie dei composti naturali di interesse biologico;

fornire i principi della spettroscopia nei suoi vari aspetti applicativi.

Settori scientifico-disciplinari	Insegnamenti
C01A Chimica analitica	Chemiometria Chimica analitica Chimica analitica strumentale Laboratorio di chimica Laboratorio di chimica analitica Laboratorio di chimica analitica strumentale
C02X Chimica fisica	Chemiometria Chimica fisica Chimica fisica biologica Chimica fisica organica Cinetica chimica e dinamica molecolare Laboratorio di chimica fisica
C03X Chimica generale ed inorganica	Chimica generale ed inorganica Chimica inorganica Laboratorio di chimica Laboratorio di chimica generale ed inorganica Laboratorio di chimica inorganica
C05X Chimica organica	Chemiometria Chimica biorganica Chimica dei composti eterociclici Chimica dei composti organometallici Chimica delle sostanze organiche naturali Chimica organica Chimica organica applicata Chimica organica fisica Chimica supramolecolare Laboratorio di chimica Laboratorio di chimica organica Meccanismi di reazioni in chimica organica Metodi computazionali in chimica organica Metodi fisici in chimica organica Sintesi e tecniche speciali organiche Stereochimica

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, vengono attivati gli insegnamenti di chimica analitica (settore scientifico-disciplinare C01A), di chimica generale ed

inorganica (settore scientifico-disciplinare C03X) e di chimica organica (settore scientifico-disciplinare C05X).

In ottemperanza al decreto 30 giugno 1995 *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996 sono obbligatorie tre annualità nel settore C05X.

Area 3 - *Farmaceutica.* Annualità 5.

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire una approfondita conoscenza della chimica farmaceutica inerente la sintesi, le proprietà, i meccanismi d'azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e i rapporti struttura attività;

fornire le conoscenze teoriche e pratiche di base del laboratorio di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per riconoscere e dosare i farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee.

Settori scientifico-disciplinari —	Insegnamenti —
C07X Chimica farmaceutica	Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico-disciplinare. Supp. ord. *G.U.* 8 agosto 1994 - serie generale - n. 184.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, vengono attivati gli insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica (settore scientifico-disciplinare C07X), di analisi dei medicinali (settore scientifico-disciplinare C07X).

In ottemperanza al decreto 30 giugno 1995 *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996 nel settore scientifico-disciplinare C07X sono obbligatorie tre annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 4 - *Tecnologico-applicativa.* Annualità 3.

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire le basi per la formulazione e preparazione dei medicamenti nonché la conoscenza di metodologie della tecnica farmaceutica anche in campo industriale ed una adeguata conoscenza degli aspetti legislativi e deontologici;

fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata.

Settori scientifico-disciplinari —	Insegnamenti —
C08X Farmaceutico tecnologico-applicativo	Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico-disciplinare. Supp. ord. *G.U.* 8 agosto 1994 - serie generale - n. 184.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, viene attivato l'insegnamento di tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutica (settore scientifico-disciplinare C08X).

In ottemperanza al decreto 30 giugno 1995 *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996 è obbligatoria una annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 5 - *Biologica.* Annualità 6.

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della terminologia medica;

fornire adeguate cognizioni di microbiologia;

fornire le cognizioni di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari —	Insegnamenti —
E02A Zoologia	Biologia animale Entomologia Protozoologia Zoologia Zoologia generale
E04A Fisiologia generale	Elettrofisiologia Fisiologia cellulare Fisiologia generale Fisiologia molecolare Laboratorio di tecniche fisiologiche Neurofisiologie
E05A Biochimica	Biochimica Biochimica applicata Biochimica cellulare Biochimica sistematica ed umana Chimica biologica Enzimologia Metodologie biochimiche
E07X Farmacologia	Farmacognosia Metodologie farmacologiche e farmacognostiche Saggi farmacologici e farmacognostici
E08X Biologia farmaceutica	Biologia vegetale Botanica farmaceutica Botanica farmaceutica applicata Farmacognosia Saggi e dosaggi farmacognostici
E09A Anatomia umana	Anatomia applicata Anatomia topografica Anatomia umana Istologia ed Anatomia Neuroanatomia
E12X Microbiologia generale	Microbiologia generale
E13X Biologia applicata	Biologia animale Biologia applicata Biologia cellulare Biologia e genetica Genetica generale Genetica molecolare
F04A Patologia generale	Citopatologia Fisiopatologia Patologia generale Patologia genetica Patologia molecolare
F05X Microbiologia e microbiologia clinica	Microbiologia Microbiologia e parassitologia Virologia molecolare.

Per i vincoli imposti dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, vengono attivati gli insegnamenti di biologia animale (settore scientifico-disciplinare E02A e E13X), di biologia vegetale (settore scientifico-disciplinare E08X), di biochimica (settore scientifico-disciplinare E05A), di biochimica applicata (settore scientifico-disciplinare E05A), di farmacognosia (settore scientifico-disciplinare E07X o E08X), di anatomia umana (settore scientifico-disciplinare E09A), di fisiologia generale (settore scientifico-disciplinare E04A), di microbiologia (settore scientifico-disciplinare E12X o F05X) e di patologia generale (settore scientifico-disciplinare F04A).

In ottemperanza al decreto 30 giugno 1995, *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996 sono obbligatorie due annualità nel settore E05A (Biochimica).

Area 6 - *Farmacologica.* Annùalità 2.

Obiettivi dell'attività didattica: fornire i concetti fondamentali della farmacologia e della farmacoterapia e della tossicologia relativi alle metodologie per lo studio dei farmaci negli aspetti riguardanti la somministrazione, l'azione, il metabolismo, la tossicità, le interazioni e gli effetti collaterali.

Settori scientifico-disciplinari —	Insegnamenti —
E07X Farmacologia	Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico-disciplinare. Supp. ord. *G.U.* 8 agosto 1994 - serie generale - n. 184.

Per i vincoli imposti dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, vengono attivati gli insegnamenti di farmacologia e farmacoterapia (settore scientifico-disciplinare E07X) e di tossicologia (settore scientifico-disciplinare E07X).

Quinto anno - *Indirizzi di specializzazione professionale*

Annualità 4.

Analitico - Finalità: fornire approfondite conoscenze teoriche e tecnico-pratiche di tipo analitico, che consentano di operare nel campo analitico industriale, libero professionale o di ricerca, su sostanze organiche ed inorganiche a carattere farmaceutico, tecnologico, alimentare, cosmetico, tossicologico, clinico-medico, nonché nel campo delle analisi microbiologiche ed igienistiche, ed in quelle ambienali.

Settori scientifico-disciplinari —	Insegnamenti —
C01A Chimica analitica	Chemiometria Chimica analitica clinica Chimica analitica degli inquinanti Chimica analitica strumentale Chimica analitica separativa Chimica bioanalitica Laboratorio di chimica analitica Laboratorio di chimica analitica strumentale
C05X Chimica organica	Chemiometria Chimica organica fisica Sintesi e tecniche speciali organiche Laboratorio di chimica organica
C07X Chimica farmaceutica	Analisi chimico tossicologica Analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici Metodologie speciali in analisi farmaceutica
C08X Farmaceutico tecnologico applicativo	Analisi dei prodotti cosmetici Chimica dei prodotti cosmetici Chimica tossicologica industriale
C09X Chimica bromatologica	Analisi chimica degli alimenti Chimica bromatologica
F05X Microbiologia e microbiologia clinica	Analisi e diagnostica microbiologica e virologica
F22A Igiene generale ed applicata	Igiene applicata

La frazione temporale da dedicare ai settori scientifico-disciplinari dell'indirizzo analitico è la seguente: C01A (Chimica analitica) una annualità; C05X (Chimica organica) 0,5 annualità; C07X (Chimica farmaceutica) una annualità; C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo) 0,5 annualità; C09X (Chimica bromatologica) 0,5 annualità; F05X (Microbiologia e microbiologia clinica) 0,5 annualità.

Industriale - Finalità: fornire, sul piano sia metodologico che applicativo, una più approfondita conoscenza in merito alla progettazione, sintesi e struttura dei farmaci, all'estrazione da fonti naturali di sostanze a carattere farmaceutico, allo studio del rapporto struttura-attività finalizzato alla progettazione di nuove molecole bioattive, a nuove tecniche di formulazione, a nuovi principi e materiali di veicolazione e direzionamento dei farmaci, alla sperimentazione famacologica dei farmaci. Inoltre dovrà essere approfondita la conscenza sulla produzione industriale dei medicinali (metodologie e mezzi) con gli annessi aspetti tossicologici e di smaltimento.

Settori scientifico-disciplinari —	Insegnamenti —
C07X Chimica farmaceutica	Basi molecolari dell'attività dei farmaci Biotecnologie farmaceutiche Chimica biofarmaceutica Chimica dei recettori Chimica farmaceutica e tossicologica Chimica tossicologica Metodologie avanzate in chimica farmaceutica Metodologie speciali in analisi farmaceutica Progettazione e sintesi dei farmaci Stereochimica farmaceutica
C08X Farmaceutico tecnologico applicativo	Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico-disciplinare. Supp. ord. *G.U.* 8 agosto 1994 - serie generale - n. 184.

Settori scientifico-disciplinari	Insegnamenti
—	—
E07X Farmacologia	Biotecnologie farmacologiche Farmacocinetica Farmacologia cellulare e molecolare Saggi e dosaggi farmacologici Tossicologia cellulare
D03A Mineralogia	Cristallografia

La frazione temporale da dedicare ai settori scientifico-disciplinari dell'indirizzo industriale è la seguente: C07X (Chimica farmaceutica) una annualità e mezzo; C08X (Farmaceutico tecnologico-applicativo) una annualità; E07X (Farmacologia) una annualità; D03A (Mineralogia) 0,5 annualità.

Dietetico-cosmetologico-erboristico - Finalità: fornire approfondite conoscenze riguardanti l'individuazione, la preparazione, l'analisi e l'uso razionale dei preparati dietetici, cosmetici ed erboristici utilizzati nel campo della cura della persona e del miglioramento della prestazione fisica.

Settori scientifico-disciplinari	Insegnamenti
—	—
C07X Chimica farmaceutica	Fitochimica Fitofarmacia
C08X Farmaceutico tecnologico applicativo	Analisi dei prodotti cosmetici Chimica dei prodotti cosmetici Formulazione e legislazione dei prodotti cosmetici
C09X Chimica bromatologica	Analisi chimica degli alimenti Chimica bromatologica Chimica e tecnologia dei prodotti dietetici Dietofarmacia Prodotti dietetici
E04X Fisiologia generale	Fisiologia della nutrizione Fisiologia dello sviluppo
E07X Farmacologia	Metodologie di monitoraggio dei farmaci Saggi farmacologici e farmacognostici Tossicologia ed analisi tossicologica
E08X Biologia farmaceutica	Botanica farmaceutica Botanica farmaceutica applicata Fitochimica Fitofarmacia
F22A Igiene generale ed applicata	Igiene Igiene degli alimenti

La frazione temporale da dedicare ai settori scientifico-disciplinari dell'indirizzo dietetico-cosmetologico-erboristico è la seguente: C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo) una annualità; C09X (Chimica bromatologica) una annualità; E04X (Fisiologia generale) 0,5 annualità; E07X (Farmacologia) 0,5 annualità; E08X (Biologia farmaceutica) 0,5 annualità; F22A (Igiene generale ed applicata) 0,5 annualità.

Tecnologico-applicativo - Finalità: fornire un'ampia ed approfondita conoscenza teorica e sperimentale dei problemi di formulazione connessi con la preparazione di medicamenti e di cosmetici, in particolare fornire ampia ed approfondita conoscenza delle tecniche e dei nuovi materiali connessi alla veicolazione e al direzionamento dei principi attivi. Approfondimento delle nozioni concernenti aspetti normativi e brevettistici nel campo farmaceutico e cosmetologico.

Settori scientifico-disciplinari	Insegnamenti
—	—
C08X Farmaceutico tecnologico-applicativo	Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico-disciplinare. Supp. ord. *G.U.* 8 agosto 1994 - serie generale - n. 184.
D03A Mineralogia	Cristallografia Cristallochimica

La frazione temporale da dedicare ai settori scientifico-disciplinari dell'indirizzo tecnologico-applicativo è la seguente: C08X (Farmaceutico tecnologico-applicativo) tre annualità e mezzo: D03A (Mineralogia) 0,5 annualità.

Chimico farmaceutico - Finalità: fornire adeguati approfondimenti sotto gli aspetti metodologici e sperimentali in merito alla progettazione, alla sintesi chimica e biotecnologica e allo studio strutturale dei farmaci, nonché fornire gli strumenti necessari per lo studio delle relazioni tra struttura chimica ed attività biologica, anche mediante tecniche e metodologie speciali.

Settori scientifico-disciplinari	Insegnamenti
—	—
C07X Chimica farmaceutica	Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico-disciplinare. Supp. ord. *G.U.* 8 agosto 1994 - serie generale - n. 184.
D03A Mineralogia	Cristallografia Cristallochimica

La frazione temporale da dedicare ai settori scientifico-disciplinari dell'indirizzo chimico-farmaceutico è la seguente: C07X (Chimica farmaceutica) tre annualità e mezzo; D03A (Mineralogia) 0,5 annualità.

Norme transitorie: quando la facoltà si sarà adeguata al suddetto ordinamento didattico (tabella XXVII-*bis*), gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà inoltre provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro 5 anni dalla data di immatricolazione.

Modena, 19 settembre 1997

Il rettore: CIPOLLI

97A8774

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 novembre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1694,21
ECU	1936,14
Marco tedesco	979,71
Franco francese	292,45
Lira sterlina	2837,80
Fiorino olandese	869,23
Franco belga	47,500
Peseta spagnola	11,603
Corona danese	257,44
Lira irlandese	2543,52
Dracma greca	6,246
Escudo portoghese	9,601
Dollaro canadese	1211,45
Yen giapponese	13,791
Franco svizzero	1201,57
Scellino austriaco	139,19
Corona norvegese	240,33
Corona svedese	224,76
Marco finlandese	325,87
Dollaro australiano	1192,22

97A8961

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1997 recante: «Approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni estere». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 24 ottobre 1997).

Nella convenzione allegata al decreto presidenziale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 15, seconda colonna, all'art. 11, comma 3, primo rigo, dove è scritto: «Le condizioni e le modalità delle prestazioni stabilite nella presente convenzione saranno rinegoziate ogni *biennio*, ...», leggasi: «Le condizioni e le modalità delle prestazioni saranno rinegoziate ogni *triennio*, ...».

97A8853

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 5 9 0 9 7 *

L. 1.500